



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 242-1/ dell'anno 2023 del Ruolo
Generale dei Procedimenti unitari proposto

da

GREGORIO GIUSEPPE (avv. MARCO FAVARÒ) per procura
in calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da GREGORIO
GIUSEPPE in data 29.11.2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale,
posto che il centro degli interessi principali del debitore – da
presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione
prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dal
Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, dott.ssa



Nadia Vizzini, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 18.12.2023, sono stati fissati i termini e gli adempimenti di cui all'art. 70 CCII;
dato atto che, con nota depositata il 17.1.2024, l'OCC ha allegato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria riassunta nella seguente tabella:

Creditore	Natura del credito	Ammontare del credito
------------------	---------------------------	------------------------------



Marathon spv	Chirografario	11.822,25€
Zenith service	Chirografario	36.903,09€
Credem spa	Ipotecario	210.885,67€
Ader (Riscossione Sicilia)	Privilegiato	3074,20€
Ifis Npl	Chirografario	30140,40€
Credem	Ipotecario	128.421,38€
D'Alessandro Gaetano	Chirografario	15.406,12€
Totale		439.094,07€

considerato che il ricorrente nel proprio piano ha previsto la corresponsione di 39 rate nei seguenti termini:

- per i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- per i crediti assistiti da privilegio ipotecario nella misura del 100% alla regolare scadenza (e dunque oltre il termine del piano);
- per i crediti tributari secondo i tempi e le modalità dettati dalla rottamazione-*quater*;
- per i crediti chirografari nella misura del 50%;

rilevato che, a tal fine, il piano prevede il versamento di n. 39 rate mensili da € 1300,00 a € 1500,00 ciascuna, per un totale di € 56936,91;

rilevato dunque che GREGORIO GIUSEPPE assolverà a tale impegno destinando ai creditori prededucibili e ai chirografari



la somma di euro 56936,91, tenuto conto che gli ipotecari saranno pagati integralmente alla naturale scadenza e l'amministrazione finanziaria sarà soddisfatta secondo le modalità indicate nella rottamazione quater;

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

rilevato, invero, come attestato dall'OCC, che le rate dei due mutui dell'abitazione familiare sono state fino ad oggi regolarmente pagate ed il debitore intende continuarle a versare alla scadenza ordinaria così come espressamente previsto dall'art. 67 comma 5 CCII e pertanto l'adempimento del predetto debito resterà fuori dal piano;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c.i., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);



rilevato che ai sensi dell'art. 71 comma 4 CCII il Giudice - a seguito della verifica dell'integrale e corretta esecuzione del piano - liquida il compenso all'OCC tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;

ritenuto, pertanto, che le somme previste in prededuzione per il compenso dell'OCC vanno accantonate fino alla corretta ed integrale esecuzione del piano, salva la possibilità di chiedere la liquidazione di un acconto;

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da GREGORIO GIUSEPPE, GRGGPP69A06G273G

DISPONE

che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Nadia Vizzini, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:



- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a GREGORIO GIUSEPPE la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;



PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

chiusa la presente procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza
al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di
OCC, dott.ssa Nadia Vizzini

Così deciso in Palermo, 29/01/2024

Il Giudice

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

